

ORGANIZZAZIONE MICROSTATI UNITI

Atto di Costituzione e Statuto



Roma - 2023

ATTO di COSTITUZIONE

dell'Organizzazione dei Microstati Uniti

Articolo 1

Obiettivi dell'Organizzazione

Con il presente atto, gli Stati firmatari costituiscono fra loro l'Organizzazione dei Microstati Uniti allo scopo di:

1. Creare un gruppo di Stati, di modesta dimensione fisica ma di grande importanza morale e culturale, che uniscano le loro forze per influenzare gli equilibri politici internazionali, in favore della pace e della concordia tra tutti i popoli.
2. Sviluppare, tra gli Stati firmatari e i successivi Stati aderenti, rapporti amichevoli basati sul principio degli uguali diritti e dell'autodeterminazione dei popoli e prendere unitariamente tutte le misure necessarie a garantire il rispetto di tali principi tra gli Stati che compongono l'Organizzazione.
3. Promuovere la reciproca collaborazione tra gli Stati membri ai fini della soluzione dei problemi internazionali nel campo economico, sociale, culturale, sportivo e umanitario, promuovendo il rispetto dei diritti umani e le libertà fondamentali, senza distinzione di etnia, sesso, lingua, religione, condizioni personali, sociali e orientamento sessuale.
4. Costituire un gruppo unico di rappresentanza degli Stati dell'Organizzazione presso tutti gli organismi internazionali.
5. Vengono costituiti i comitati sportivi:
 - Comitato olimpico
 - Comitato calcistico
 - Comitato nuoto
 - Comitato equestre
 - Comitato sport invernali
 - ecc.

al fine di organizzare:

- le Olimpiadi dei Microstati,
- le Olimpiadi invernali dei Microstati
- i Campionati mondiali di calcio dei Microstati
- i Campionati mondiali di atletica dei Microstati
- ecc.

Il ricavato andrà devoluto in beneficenza.

Articolo 2

Principi ispiratori

L'Organizzazione dei Microstati Uniti, come entità sovranazionale e ognuno degli Stati membri singolarmente, cercheranno di realizzare gli scopi indicati nell'articolo 1, ispirandosi ai seguenti principi:

1. Alla base di ogni azione dell'Organizzazione è il principio di pari sovranità ed uguaglianza degli Stati membri.
2. Gli Stati membri godranno dei diritti e si assumeranno i doveri della loro appartenenza all'Organizzazione in conformità con il principio di buona fede, in tutti i loro comportamenti.

3. Gli Stati membri risolveranno le loro controversie in modo pacifico, in modo da favorire la pace tra le nazioni.
4. Nei rapporti con gli Stati non appartenenti all'Organizzazione i singoli Stati membri si impegneranno a seguire gli stessi principi di buona fede e ricerca della pace che seguono all'interno dell'Organizzazione.
5. L'Organizzazione si impegnerà a sostenere, aiutare e soccorrere gli Stati membri in caso di disastri naturali, epidemie e guerre, tramite raccolte di fondi, nella misura che i bilanci dei singoli Stati consentiranno.

Articolo 3

Adesione all'Organizzazione

Sono Stati firmatari dell'Organizzazione quegli Stati che hanno firmato il presente Atto Costitutivo.

Sono Stati aderenti tutti gli Stati che hanno aderito in seguito all'Organizzazione con atto vincolante secondo i rispettivi ordinamenti nazionali.

Gli Stati che desiderano aderire all'Organizzazione devono presentare domanda al Segretariato Generale, che la presenterà al Congresso con un proprio parere non vincolante. Il Congresso delibera a maggioranza assoluta sull'accettazione o sul rigetto della domanda di ammissione.

La differenza tra Stato firmatario e Stato aderente non implica alcuna differenza tra gli Stati membri sul piano dei diritti e dei doveri.

Articolo 4

Doveri degli Stati aderenti

La presentazione di domanda di ammissione di uno Stato Membro e successiva accettazione implica da parte dello Stato ammesso, piena accettazione dei principi di questo Atto Costitutivo, dello Statuto e di ogni deliberazione presa dal Congresso. Ogni Microstato dovrà contribuire ai costi dell'OMU versando all'Organizzazione lo 0,5% del proprio pil annuale.

Articolo 5

Sanzioni per violazioni dei principi

Uno Stato Membro che compie una flagrante e grave violazione dei principi di questo Atto Costitutivo può ricevere una nota di ammonimento dal Congresso.

In caso di ulteriori violazioni dei principi dell'Atto Costitutivo, dopo un primo ammonimento, uno Stato Membro può essere sospeso dai diritti e privilegi dell'appartenenza all'Organizzazione con provvedimento del Congresso.

Articolo 6

Espulsione

Uno Stato Membro che persista in palesi violazioni dei principi di questo Atto Costitutivo, dopo che sono stati fatti tentativi amichevoli di risoluzione della controversia non andati a buon fine, può essere espulso dall'Organizzazione, con provvedimento del Congresso.

Articolo 7

Organi dell'Organizzazione

Gli organi dell'Organizzazione sono:

- a) Il Congresso
- b) Il Comitato Direttivo
- c) Il Segretariato Generale

d) La Corte di Giustizia

Articolo 8

Il Congresso

Il Congresso è l'organo supremo dell'Organizzazione ed è composto da rappresentanti degli Stati firmatari e degli Stati aderenti.

Si riunisce ordinariamente ogni tre anni, ma può essere convocato in qualsiasi momento sia necessario, su richiesta del Segretariato Generale o di un numero di Stati membri pari a un decimo dell'assemblea.

Le risoluzioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice dei voti, ad eccezione delle decisioni che modificano lo Statuto, che richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti.

Al Congresso ogni Stato rappresentato dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero dei delegati.

Il funzionamento dell'organo è descritto e dettagliato nello Statuto dell'Organizzazione.

Articolo 9

Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo ha lo scopo di prendere, durante il periodo che separa i Congressi, tutte le misure ritenute necessarie per realizzare gli obiettivi dell'Organizzazione e in particolare portare a termine i compiti assegnati al Comitato Direttivo dal Congresso.

Il Comitato direttivo è composto dal Segretario Generale e da rappresentanti degli Stati membri secondo regole di composizione e di funzionamento dettagliate e descritte dello Statuto dell'Organizzazione.

Articolo 10

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è il legale rappresentante dell'Organizzazione presso tutte le sedi nazionali ed internazionali. Mantiene i contatti con gli Stati membri durante i periodi che intercorrono tra i Congressi e facilita i rapporti tra loro.

I suoi compiti e poteri sono dettagliati e descritti nello Statuto dell'Organizzazione.

Articolo 11

La Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia dei Microstati Uniti è organo arbitrale di risoluzione delle controversie tra gli Stati membri.

La Corte può essere investita anche di controversie tra soggetti privati o tra privati e i singoli Stati membri, su accordo delle parti o sulla base di una clausola arbitrale contrattuale.

Le decisioni della Corte sono riconosciute come giuridicamente vincolanti dalla normativa di tutti gli Stati membri.

Le regole di composizione e di procedura della Corte sono previste nello Statuto della Corte.

Articolo 12

Immunità diplomatica

Al Segretario Generale, ai componenti del Direttivo, del Congresso e della Corte di Giustizia dell'Organizzazione è riconosciuta l'immunità diplomatica.

STATUTO

dell'Organizzazione dei Microstati Uniti

Sommario

- Art. 1: Nome e finalità
- Art. 2: Adesione
- Art. 3: Organi
- Art. 4: Il Congresso
- Art. 5: Il Comitato Direttivo
- Art. 6: Segretariato Generale
- Art. 7: Commissioni
- Art. 8: Organizzazione finanziaria
- Art. 9: Revisione dei conti
- Art.9a: Conciliazione delle controversie
- Art. 10: Lingue dell'OMU
- Art. 11: Ritiro dall'OMU
- Art. 12: Scioglimento dell'OMU
- Art. 13: Disposizioni transitorie

Articolo 1

Nome e finalità

- 1) L'Organizzazione Micro Stati Uniti è un'organizzazione autonoma, indipendente e costituita come una istituzione permanente con lo scopo di favorire lo scambio di idee, esperienze comuni, mezzi strutturali, processi finanziari comuni tra gli Stati aderenti; gli stessi potranno gestire cooperazioni su vasta scala nei settori più diversi al fine di promulgare e diffondere i principi ispiratori che sono l'uguaglianza sociale, la difesa dell'individuo, la possibilità di dare a ogni essere umano la possibilità di esprimersi sia come individuo che come collettività in ogni ambito culturale, sportivo e formativo, con la possibilità di costruire e cooperare a realizzare opere che consentono il miglioramento del livello sociale e della capacità di sviluppo di ogni singolo paese aderente. Favorire la difesa e la diffusione di principi di solidarietà sociale che si tramutano in opere di diffusione della scienza e degli strumenti che la tecnologia mette a disposizione delle società più avanzate.
- 2) L'Organizzazione avrà sede a Roma, Italia.
- 3) L'OMU mantiene i rapporti già esistenti con l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 2

Adesione

- 1) L'adesione come Membro di diritto all'OMU e a tutti i suoi organi e attività è aperta:
 - a) ai Governi e loro rappresentanti di tutti i paesi che decidono di aderire all'OMU;
 - b) alle Istituzioni superiori di controllo di quelle organizzazioni sopranazionali che sono soggette al diritto internazionale e che sono dotate di personalità giuridica propria e di adeguato grado di integrazione economica, tecnico-organizzativa o finanziaria.
- 2) Per Istituzione superiore di controllo si intende quella istituzione pubblica di uno Stato o di una organizzazione sopranazionale che, comunque designata, costituita o organizzata, esercita, in virtù della legge o di altri atti formali dello Stato o della organizzazione sopranazionale, la massima funzione di controllo finanziario di quello Stato od organizzazione sopranazionale in maniera indipendente, avendo o meno competenza giurisdizionale.

Articolo 3

Organi

Gli organi dell'OMU sono:

- a) Il Congresso
- b) Il Comitato Direttivo
- c) Il Segretariato Generale

Articolo 4

Il Congresso

- 1) Il Congresso dell'OMU è l'organo supremo dell'Organizzazione ed è composto dai membri di diritto e dai membri associati. Si riunisce ordinariamente ogni tre anni. La riunione è convocata e presieduta dal Presidente dell'Istituzione superiore di controllo del Paese nel quale si tiene il Congresso.
- 2) Le risoluzioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice dei voti, a eccezione delle decisioni che modificano lo Statuto, che richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti.
- 3) Al Congresso, ciascuna Istituzione superiore di controllo dispone di un solo voto indipendentemente dal numero dei delegati.
- 4) Ciascun Congresso approva le sue regole di procedura.
- 5) È competenza del Congresso:
 - a) discutere e approvare raccomandazioni su argomenti di comune interesse professionale e tecnico al fine di promuovere lo scambio di idee ed esperienze;
 - b) decidere i compiti da assegnare al Comitato Direttivo e al Segretariato Generale;
 - c) nominare le Commissioni e assegnare loro compiti;
 - d) adottare ed emendare lo Statuto dell'OMU;
 - e) trattare tutte le questioni che il Comitato Direttivo sottopone al Congresso;
 - f) approvare il bilancio preventivo triennale dell'OMU conformemente all'art. 8, sezioni 4 e 5;
 - g) approvare il rapporto annuale e i rendiconti finanziari certificati del Segretariato Generale;
 - h) designare, su proposta del Comitato Direttivo, il paese la cui Istituzione superiore di controllo organizzerà il prossimo Congresso;
 - i) decidere, come più alta autorità dell'OMU, sulle materie riguardanti la cooperazione internazionale delle Istituzioni superiori di controllo;
 - j) designare, su proposta del Comitato Direttivo, i revisori dell'organizzazione;
 - k) decidere qualsiasi questione riguardante l'Organizzazione che non è prevista o menzionata nello Statuto.

Articolo 5

Il Comitato Direttivo

- 1) È compito del Comitato Direttivo:
 - a) prendere, durante il periodo che separa i Congressi, tutte le misure ritenute necessarie per realizzare gli obiettivi dell'INTOSAI e, in particolare, portare a termine i compiti assegnati al Comitato Direttivo dal Congresso;
 - b) verificare se le Istituzioni superiori di controllo che desiderano fare parte dell'OMU sono in regola con i requisiti per l'ammissione e decidere sulla loro ammissione;
 - c) costituire una Commissione finanziaria e amministrativa composta da cinque dei suoi membri, uno dei quali è il secondo Vicepresidente che assume la presidenza della Commissione finanziaria e amministrativa; i cinque membri della Commissione

- finanziaria e amministrativa hanno diritto di voto; il Segretario Generale è un Membro “ex officio” (senza diritto di voto) della Commissione finanziaria e amministrativa;
- d) approvare il progetto di bilancio preventivo triennale, nonché le proposte di adeguamento delle quote contributive dei membri, e presentarli al Congresso;
 - e) approvare il progetto di bilanci preventivi annuali, in vista anche della realizzazione del Piano Strategico dell’OMU;
 - f) verificare e approvare la relazione annuale del Segretariato Generale descritta nell’art. 6, sezione 1 (f) e sottoporla, assieme ai propri commenti, al Congresso per l’approvazione.
- 2) Il Comitato direttivo è composto dai membri sottoscrittori del presente Statuto (nel numero di uno per Stato), come segue:
- a) i Presidenti delle Istituzioni superiori di controllo dei Paesi nei quali si sono svolti gli ultimi tre Congressi;
 - b) il Presidente dell’Istituzione superiore di controllo del Paese designato a ospitare il prossimo Congresso;
 - c) il Segretario Generale;
 - d) undici membri eletti dal Congresso per un periodo di quattro anni, rinnovabile.
- 3) Il Presidente della Istituzione superiore di controllo del paese nel quale si è tenuto l’ultimo Congresso, è Presidente del Comitato Direttivo; il Presidente della Istituzione superiore di controllo del paese designato a ospitare il prossimo Congresso è Vicepresidente: il secondo Vicepresidente viene nominato dal Comitato Direttivo tra i membri eletti per un periodo di tre anni; eventualmente rinnovabile.

Articolo 6

Segretariato Generale

- 1) È compito del Segretariato Generale:
- a) mantenere i contatti con i membri dell’OMU durante i periodi che intercorrono tra i Congressi e facilitare i rapporti tra loro;
 - b) assistere il Comitato Direttivo e le Commissioni nell’esecuzione dei compiti loro assegnati e promuovere l’organizzazione e il funzionamento dei singoli paesi aderenti;
 - c) organizzare seminari, studi e altre attività per favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’OMU;
 - d) elaborare e sottoporre il progetto del bilancio preventivo triennale al Comitato Direttivo in consultazione con la Commissione finanziaria e amministrativa, e presentare annualmente al Comitato Direttivo un piano previsionale aggiornato per l’anno in corso e per il successivo in consultazione con la Commissione finanziaria e amministrativa;
 - e) dare esecuzione al bilancio preventivo e tenere i conti e le registrazioni contabili dell’OMU;
 - f) pubblicare il suo rapporto annuale unitamente al rendiconto finanziario certificato dell’ultimo anno con tavole comparative per i due anni precedenti e presentarli al Comitato Direttivo entro il 15 aprile di ogni anno;
 - g) svolgere tutti gli altri compiti assegnati dal Congresso o dal Comitato Direttivo.
- 2) La sede dell’OMU e del Segretariato Generale è a Roma, Italia.
- 3) Nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale rappresenta l’OMU.

Articolo 7 *Commissioni*

- 1) Per lo studio di problemi specifici, il Congresso può istituire delle Commissioni. I compiti, la composizione e le regole di funzionamento delle Commissioni sono fissati dal Congresso.
- 2) I compiti della Commissione finanziaria e amministrativa sono: cooperare con il Segretariato Generale alla pianificazione finanziaria; verificare e controllare l'esecuzione del bilancio; proporre al Comitato Direttivo, per la sua approvazione, il contributo iniziale dei membri associati e, non più tardi di sei mesi prima della riunione di ogni previsto Congresso, consigliare al Comitato Direttivo se, considerando tutti i pertinenti fatti e circostanze, inclusa l'inflazione, i contributi dei membri di diritto e associati debbano essere adeguati e in quale misura; inoltre la commissione finanziaria e amministrativa riferisce in merito alle proprie attività e ai risultati al Comitato Direttivo e su richiesta al Congresso.

Articolo 8 *Organizzazione finanziaria*

- 1) Le spese dell'OMU sono coperte da:
 - a) le quote dei membri di diritto, in misura dello 0,5% del Pil nazionale; il Segretariato Generale notifica ai Membri di diritto la quota da versare all'inizio di ciascun anno;
 - b) le sovvenzioni e le donazioni ricevute da privati o da qualsivoglia istituzione pubblica o privata, per la realizzazione degli obiettivi generali dell'OMU, o per fini determinati da parte dell'autore della donazione o della sovvenzione;
 - c) le entrate provenienti da pubblicazioni e da altre attività dell'OMU;
 - d) ogni altra entrata approvata dal Comitato Direttivo, incluse le quote dei Membri Associati approvate dal Comitato Direttivo e adottate dal Congresso.
- 2) Come regola generale, le spese necessarie per organizzare ogni Congresso sono sostenute dalla Istituzione superiore di controllo dello Stato che ospita il Congresso. Comunque, un contributo per far fronte alle spese organizzative del Congresso è garantito dai fondi OMU previsti nel relativo capitolo di bilancio, con particolare riferimento alla quota fissa che verserà annualmente ogni Paese aderente all'Organizzazione OMU.
- 3) Il bilancio dell'OMU copre tre anni, a iniziare dal 1° gennaio dell'anno solare successivo al Congresso.
- 4) La sezione "entrate" del bilancio comprende i contributi dei Paesi Membri e le altre entrate previste. Le spese sono suddivise nei seguenti capitoli:
 - Segretariato Generale
 - Pianificazione attività comuni dei Paesi aderenti
 - Contributo alle spese di organizzazione del Congresso.
- 5) Nel bilancio annuale, i capitoli sono suddivisi in articoli, se necessario.
- 6) Ogni trasferimento degli stanziamenti da un capitolo all'altro, deve essere approvato dal Comitato Direttivo. All'interno di ogni capitolo, i fondi stanziati possono essere trasferiti, in conformità alle disposizioni del regolamento finanziario.
- 7) Ulteriori dettagli concernenti il preventivo, la contabilità, il rendiconto e il controllo saranno stabiliti nel regolamento finanziario che sarà adottato dal Comitato Direttivo.

Articolo 9

Revisione dei conti

- 1) Il rendiconto finanziario, la relazione finanziaria e la gestione finanziaria dell'OMU sono soggetti al controllo dei revisori dei conti.
- 2) Su proposta del Comitato Direttivo, il Congresso elegge due revisori dei conti per un periodo di tre anni. La rielezione dei revisori è consentita. I revisori sono scelti tra le Istituzioni superiori di controllo che non sono membri del Comitato Direttivo.
- 3) I revisori non percepiscono né remunerazione e né rimborso di spese di viaggio per la loro attività di revisione. In casi eccezionali, il Comitato Direttivo può, su richiesta, accordare un contributo per le spese di viaggio dei revisori dei conti.
- 4) Il Segretariato Generale fornisce ai revisori ogni informazione richiesta per lo svolgimento delle loro funzioni e li assiste nell'assolvimento dei loro incarichi.
- 5) I revisori presentano i loro rapporti di controllo al Segretariato Generale, perché siano inseriti nel rapporto annuale da pubblicare in conformità all'articolo 6, paragrafo 1 (f).

Articolo 9a

Conciliazione delle controversie

- 1) Il Comitato per la conciliazione delle controversie è incaricato di risolvere tutte le controversie che insorgono tra i membri dell'OMU. Il Comitato per la risoluzione delle dispute è costituito da arbitri nominati in base all'art. 10, par. 2.
- 2) Il Comitato per la risoluzione delle dispute è composto da tre membri dell'OMU. Il Comitato è costituito come segue: una delle parti della controversia comunica per iscritto al Segretariato Generale dell'OMU il nome del membro dell'OMU che agisce da arbitro. Entro il termine di due settimane il Segretariato Generale richiede all'altra parte della controversia di nominare a sua volta un membro dell'OMU come arbitro. Entro due settimane il Segretariato Generale dell'OMU, notifica i nomi degli arbitri nominati ed essi eleggono, entro le successive quattro settimane, un terzo membro dell'OMU come presidente del Comitato di conciliazione. In caso di due differenti proposte l'arbitro presidente viene scelto a sorte tra i candidati proposti.
- 3) I membri del Comitato per la conciliazione della controversia non devono appartenere a nessun organo dell'OMU.
- 4) Il Comitato per la conclusione della controversia ascolta ambedue le parti entro sei mesi dalla sua costituzione e decide in presenza di tutti i suoi membri e in tutta coscienza, a maggioranza semplice. Le decisioni prese dal Comitato per la conciliazione della controversia hanno efficacia definitiva in seno all'OMU.
- 5) Il Segretariato Generale informa il Presidente del Comitato direttivo su tutti i casi di conclusione della controversia in conformità all'art. 9a, par. da 1 a 4.

Articolo 10

Lingue dell'OMU

- 1) Le lingue di lavoro ufficiali dell'OMU sono: Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano e Arabo.

Articolo 11

Ritiro dall'OMU

- 1) Ogni Paese ha il diritto di ritirarsi dall'OMU inviando notifica del recesso al Segretariato Generale.

- 2) Il Segretariato Generale informa il Comitato Direttivo e il Congresso dei nomi dei membri che si ritirano dall'OMU.

Articolo 12

Scioglimento dell'OMU

- 1) L'OMU non può essere sciolta o liquidata senza l'approvazione dei due terzi dei suoi membri.
- 2) Nel caso di scioglimento dell'OMU si applicano le relative procedure previste dalle leggi del paese in cui ha sede il Segretariato Generale.

Articolo 13

Disposizioni transitorie

Tutte le modifiche allo Statuto dell'OMU entrano in vigore immediatamente dopo la loro adozione da parte del Congresso, a meno che sia altrimenti specificato dal Congresso.